



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

bunkeraggio, indipendentemente dalla loro stazza, è consentito che le operazioni di ormeggio e di disormeggio siano svolte dallo stesso personale di bordo, a condizione che le manovre non creino intralci o difficoltà al traffico e non compromettano la sicurezza portuale.

3. Il Comandante del porto, con provvedimento motivato, può prescrivere anche alle navi non obbligate l'impiego degli ormeggiatori qualora lo ritenga necessario ai fini della sicurezza.
4. Tutte le unità esenti dall'obbligo del servizio di ormeggio, comprese quelle da diporto, qualora richiedano l'assistenza all'ormeggio, debbono avvalersi del personale appartenente al Gruppo.
5. Tutte le unità mercantili che intendono avvalersi del servizio di battellaggio hanno l'obbligo di utilizzare le prestazioni del Gruppo. L'Autorità Marittima locale, per motivate ragioni di operatività e sicurezza, potrà concedere eventuali deroghe a tale obbligo.
6. Per le manovre di emergenza relative all'ormeggio, disormeggio o movimenti in genere, gli ormeggiatori/barcaioli, informata l'Autorità marittima locale, possono portarsi a bordo delle navi e/o galleggianti per offrire il proprio servizio come rinforzo all'equipaggio, qualora quest'ultimo non possa garantire la sicurezza della manovra.

Articolo 53

(Servizi complementari)

1. Il Gruppo è tenuto allo svolgimento di servizi complementari individuati e disciplinati da appositi atti emanati dal Ministero competente, anche a favore di navi ed imbarcazioni da diporto.
2. In particolare, secondo quanto indicato negli articoli precedenti, gli ormeggiatori/barcaioli, in base alle richieste dell'utente ed alle direttive al riguardo impartite dalla locale l'Autorità marittima, devono rendersi disponibili a prestare servizi di assistenza alle navi e/o come rinforzo al personale di bordo di tali unità per cooperare alle manovre di ormeggio, disormeggio e movimenti in genere.
3. In ogni caso, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo non deve interferire con il servizio e deve essere preventivamente portato a conoscenza dell'Autorità marittima locale, che si riserva la facoltà di non consentirne l'effettuazione o di sospenderne l'esecuzione nel caso in cui ciò risulti incompatibile con le esigenze operative del servizio steso.

TITOLO III

Servizio di Rimorchio delle navi nella Rada e nel Porto di Trapani

Articolo 54

(Natura del servizio di rimorchio)

1. Il servizio di rimorchio delle navi, nella rada e nel porto di Trapani è facoltativo, salvo per i casi di assistenza alle navi che movimentano liquidi infiammabili presso gli impianti dello Sporgente Ronciglio e quelle che fanno ingresso o uscita dai bacini di carenaggio, disciplinati con apposita ordinanza, ed in tutti gli altri casi prescritti dal Comandante del Porto.
2. Il Comandante del porto ha facoltà di imporre l'uso del servizio di rimorchio alle navi con



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

carichi di natura pericolosa ed ogni qualvolta ne ravvisi la necessità nell'interesse della sicurezza del porto e degli impianti, per sfavorevoli condizioni meteomarine o per altre circostanze del momento.

Articolo 55

(Ambito di applicazione del servizio di rimorchio)

1. Il servizio di rimorchio è affidato a società concessionaria, entro i termini dell'atto di concessione. La disciplina del servizio e le prescrizioni a carico della società concessionaria, conformemente alle presenti disposizioni, sono disciplinate con il "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nella rada e nei porti di Trapani e Marsala", approvato con decreto dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo, in data 15 maggio 2000, reso esecutivo con decorrenza 1 giugno 2000 con l'Ordinanza n°33/2000.
2. L'ambito che forma oggetto della concessione del servizio di rimorchio per il porto di Trapani è costituito:
 - dal porto di Trapani e dagli specchi acquei limitrofi delimitati dalle opere di difesa foranea;
 - dalla rada antistante il porto di Trapani entro il raggio di un miglio dalla parte mediana della congiungente le testate del molo di sottoflutto e del prolungamento della Colombaia;
3. Nell'ambito delle zone innanzi indicate, il servizio di rimorchio è esclusivamente espletato dai rimorchiatori del concessionario di tale servizio.
4. Gli armatori o i loro raccomandatari che intendono effettuare operazioni di rimorchio, devono far pervenire richiesta alla società concessionaria, specificando lo scopo e le modalità del rimorchio richiesto.
5. Il rimorchio di natanti e galleggianti adibiti al servizio nell'interno del porto (chiatte, pontoni, navicelle o simili) e a lavori portuali possono essere rimorchiati da piccoli rimorchiatori adibiti esclusivamente a tale speciale servizio, purché siano muniti della prescritta autorizzazione, oppure dai rimorchiatori della società concessionaria del servizio di rimorchio.
6. Salvo il caso di urgente soccorso a navi sinistrate od in pericolo, è vietato al concessionario di inviare propri rimorchiatori sottobordo alle navi, a meno che non abbia ricevuto richiesta dalla nave o da un suo rappresentante, o dalla Capitaneria di Porto. E' ugualmente vietato ai Comandanti dei rimorchiatori di portarsi di loro iniziativa sottobordo alle navi quando non ricorrono le circostanze di cui sopra.

Articolo 56

(Criteri di precedenza nell'espletamento del servizio)

1. Nel caso in cui convergono più richieste, la priorità d'impiego sarà stabilita dalla Capitaneria di Porto di Trapani in base all'accertamento di prontezza delle navi sia a Trapani che a Marsala, e non in base all'ora di presentazione della domanda di accosto.
2. Sarà data precedenza alle navi che debbono compiere od hanno compiuto operazioni commerciali, rispetto alle navi destinate al cantiere navale, a meno che non ricorrano particolari condizioni di pericolosità.
3. Eventuali situazioni di concomitanza non programmate, che siano quindi suscettibili di

**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI***Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011*

provocare attese non preventivate ad una o più navi, dovranno essere rappresentate dal concessionario alla Capitaneria di Porto di Trapani per le decisioni del caso. Anche i servizi già programmati, ma per i quali le già previste concomitanze suggeriscono una disamina maggiormente oculata della turnazione degli interventi nei due porti, dovranno essere preventivamente concertati dal concessionario con la Capitaneria di Porto di Trapani.

**Articolo 57
(Tariffe)**

Le tariffe per il servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada di Trapani, sono stabilite con separato provvedimento, a norma dell'art. 101 del Codice della Navigazione. Il concessionario ha l'obbligo di applicare rigorosamente le tariffe del servizio. L'orario normale diurno del servizio dei rimorchiatori è tra le 08.00 e le 17.00, mentre l'orario straordinario notturno è compreso tra le 17.00 e le 08.00.



**PARTE V
PROCEDURE PER L'IMBARCO E SBARCO DI MERCI PERICOLOSE E CARICHI
SOLIDI ALLA RINFUSA**

**TITOLO I
Movimentazione Alcool Etilico e JET A1 per i depositi costieri assentiti in
concessione alla banchina sporgente ronciglio**

**CAPO I
Generalità**

**Articolo 92
(Campo di applicazione)**

Le presenti norme hanno per oggetto le operazioni di movimentazione di Alcool etilico e Jet A-1 da/per i depositi costieri della Soc. IMA S.r.l. e dell'Aeronautica Militare a mezzo di navi cisterna

**Articolo 93
(Posto di ormeggio)**

I posti di ormeggio destinati alla caricazione e alla scarica delle merci pericolose di cui sopra sono al molo Ronciglio – Sporgente – in corrispondenza dei rispettivi terminali delle condotte provenienti dai rispettivi depositi costieri.

**Articolo 94
(Limitazioni)**

1. L'approdo alla banchina Sporgente Ronciglio lato Est del porto di Trapani delle navi cisterna è consentito a quelle aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 150 e che non raggiungano un pescaggio superiore a metri 7,50.
2. L'approdo alla banchina Sporgente Ronciglio – lato Ovest del porto di Trapani delle navi cisterna è consentito a quelle aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 120 ed un pescaggio, al termine della caricazione, non superiore a metri 5.
3. Le predette limitazioni operative potranno essere modificate in presenza di particolari condizioni che comportano alterazioni degli attuali valori dei fondali portuali o di eventuali impedimenti di natura tecnico-operativa.
4. Il Comandante del Porto stabilirà, di volta in volta, in considerazione delle dimensioni delle unità, delle condizioni meteo –marine e di ogni altro elemento tecnico valutabile al momento, sentito il parere dei piloti, il numero dei rimorchiatori portuali da impiegare per le manovre di entrata/uscita dal porto delle unità e di accosto in banchina.

**Articolo 95
(Domanda di approdo)**

L'Armatore o l'Agente Marittimo Raccomandatario di una nave cisterna in arrivo nel porto di Trapani deve presentare alla locale Autorità Marittima, con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo sulla data di previsto arrivo della nave, salvo i casi di comprovata urgenza, la domanda di approdo in duplice esemplare, corredata della seguente documentazione:

- a) dichiarazione del produttore o del caricatore della merce circa le caratteristiche ed il quantitativo del prodotto da caricare/scaricare;
- b) dichiarazione del Responsabile del deposito costiero circa la piena efficienza

pericolosità delle cisterne vuote ed il piano di carico di tutte le cisterne della nave con esito favorevole, rilasciando apposita certificazione. Il comando di bordo è esentato dall'accertamento dello stato di gas-free a mezzo di consulente chimico di porto, qualora le cisterne vuote della nave in arrivo abbiano ricevuto, quale ultimo carico, prodotti non classificati pericolosi (ad es. : vino, olio, ecc.), e ne venga fornita prova documentale o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Comandante della stessa nave.

CAPO II

Disposizioni particolari

Articolo 97

(Precauzioni e vigilanza nella movimentazione di JET A1)

1. Prima dell'attracco alla banchina Ronciglio della nave cisterna che deve scaricare il JET A-1, deve essere predisposto il servizio di vigilanza antincendio a mezzo di una squadra composta da n. 5 (cinque) Vigili del Fuoco, di cui n°1 (uno) Capo Reparto o Capo Squadra, ovvero da n°5 (cinque) unità del servizio integrativo antincendio in caso di indisponibilità del personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché la seguente attrezzatura antincendio perfettamente efficiente:
 - automezzo con riserva idrica non inferiore a 2000 litri;
 - motopompa auto aspirante
 - idonea riserva di liquido schiumogeno
 - n°5 (cinque) estintori portatili aventi ognuno capacità estinguente 89 BC.
2. Per tutta la permanenza della nave in porto, dovranno essere presenti n°2 (due) rimorchiatori, in assistenza continua, muniti di spingarde antincendio, nonché di prodotto schiumogeno.
3. Durante la movimentazione del prodotto, dovrà essere effettuato il monitoraggio continuo della temperatura all'interno delle cisterne; nel caso in cui questa dovesse raggiungere i 36° C, dovrà procedersi al raffreddamento delle lamiere della nave con le manichette di bordo, con le spingarde dei Rimorchiatori e con altri mezzi disponibili da mare e da terra.
4. Nel caso in cui il valore della temperatura non si abbassi, la nave dovrà essere immediatamente rimorchiata fuori dal porto.
5. Durante l'effettuazione delle citate operazioni, la banchina Ronciglio è interdetta al traffico veicolare e pedonale, ad eccezione dei mezzi e delle persone addette al servizio antincendio ed antinquinamento; al riguardo, la banchina, per un raggio di metri 40, dovrà essere transennata e dovrà essere apposta la relativa segnaletica.
6. Su tutta la banchina non è consentita alcuna operazione commerciale, né lavori di qualsiasi genere.
7. Non possono transitare navi nel raggio di metri 50 dalla nave cisterna, ad eccezione dei rimorchiatori e degli altri mezzi in assistenza alle operazioni del carico.
8. Durante la sosta della nave cisterna, non è consentito l'accosto alla banchina Ronciglio di qualsiasi altra unità, tranne che non sia già in sosta sul lato della banchina opposto a quello ove è ormeggiata la nave cisterna, con tutte le macchine di bordo spente, ivi comprese quelle ausiliarie.



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

9. Dopo l'ormeggio della nave cisterna e prima dell'inizio delle operazioni di scarica, dovranno essere messe in opera panne galleggianti sufficienti a circoscrivere la nave.
10. Deve essere predisposto un servizio antinquinamento con personale e mezzi idonei ad abbattere qualsiasi episodio di inquinamento, con recupero del prodotto versato in mare o in banchina.
11. Il personale di bordo addetto alla movimentazione del carico, il Capo della squadra dei VVF ed i Comandanti dei rimorchiatori in assistenza dovranno tempestivamente comunicare alla Capitaneria di Porto di Trapani ogni incidente che si verifichi, sia che riguardi un principio di incendio, sia che riguardi un inquinamento.

Articolo 98

(Precauzioni e vigilanza nella movimentazione di ALCOOL ETILICO)

1. Durante le operazioni di movimentazione di alcool etilico, non è consentita l'effettuazione di alcuna operazione, né lavori di qualsiasi genere nel raggio di metri 40 (quaranta) dalla nave cisterna. Durante le predette operazioni è consentito l'ormeggio in una delle banchine dello Sporgente Ronciglio, sul lato opposto a quello ove opera la nave cisterna, di unità RO/RO la cui movimentazione per l'imbarco/sbarco avvenga esclusivamente dal portellone di poppa.
2. Non è consentito il transito di altre navi nel raggio di metri 40 (quaranta) dalla nave cisterna impegnata nelle operazioni, ad eccezione del rimorchiatore in assistenza continua.
3. Durante la movimentazione di alcool etilico, la banchina Sporgente Ronciglio, per un raggio di metri 40 (quaranta) dalla nave cisterna, è interdetta al traffico veicolare e pedonale, ad eccezione dei mezzi e delle persone addette alla vigilanza ed alle operazioni; al riguardo, la banchina dovrà essere transennata per evitare la possibilità di accesso a mezzi e persone non autorizzate.
4. Prima dell'attracco della nave in banchina, deve essere predisposto il servizio antincendio a mezzo di apposita squadra formata da n°5 persone, di cui n°3 del Servizio Integrativo Antincendio e n°2 del Comando Provinciale VV.F. di Trapani (di cui uno con qualifica di Capo Squadra), con la seguente attrezzatura antincendio:
 - automezzo con riserva idrica navi inferiori a 2000 litri
 - motopompa auto aspirante
 - idonea riserva di liquido schiumogeno
 - n. 5 (cinque) estintori portatili aventi ognuno capacità estinguente 89 BC.
5. Per tutta la durata della presenza in porto la nave deve disporre almeno dell'assistenza di n°1 (uno) rimorchiatore dotato di spingarde antincendio e di prodotto schiumogeno.
6. Durante la movimentazione del prodotto, dovrà essere effettuato il monitoraggio continuo della temperatura all'interno delle cisterne; nel caso questa dovesse raggiungere i 36° C, dovrà procedersi al raffreddamento delle lamiere della nave con le manichette di bordo, con le spingarde dei Rimorchiatori e con altri mezzi disponibili da mare e da terra.
7. Nel caso in cui il valore della temperatura non si abbassi, la nave dovrà essere immediatamente rimorchiata fuori dal porto.

Articolo 99



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TRAPANI**

Regolamento del Porto e della Rada di Trapani – Ed. Luglio 2011

l'utilizzazione solo di graniglia di metalli o di altre sostanze prive di silice.

2. La Capitaneria di Porto di Trapani, sentito il Servizio di Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro dell'A.S.P. con le modalità di cui al presente Regolamento, autorizza le operazioni di sabbiatura al fasciame esterno delle navi, all'interno dei bacini galleggianti e di accosti ben definiti, comunque lontano dalle zone dove si compiono le operazioni commerciali.

Articolo 150

(Materiali contenenti amianto – rinvio)

1. Per gli interventi di manutenzione o rimozione di impianti presenti a bordo di navi, interessati dalla presenza di amianto e altri materiali asbestotici di analoga natura, da effettuarsi in cantiere, in porto ovvero in rada, che si rendessero eventualmente necessari nel corso dei lavori di cui al presente Regolamento, si fa rinvio al Decreto del Ministero della Sanità in data 20 agosto 1999, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto in occasione di lavori con o senza uso di fonti termiche, non prevede la non pericolosità relativa alla presenza di fibre di amianto sia per interventi di manutenzione o rimozione di impianti sia per semplice rimozione parziale o totale di pannelli, rivestimenti od altra struttura presente nell'unità. Pertanto, nel rispetto della normativa vigente in materia, dovrà essere data comunicazione, anche e non soltanto esibendo la mappatura della nave, della presenza di qualsiasi materiale asbestosico coinvolto durante l'esecuzione dei lavori di cui si chiede l'autorizzazione al fine di accertare la totale assenza di amianto o di fibre di amianto negli ambienti di lavoro.

CAPO IV

Immissione delle navi in bacino

Articolo 151

(Autorizzazione all'immissione delle navi in bacino)

L'autorizzazione all'immissione delle navi nel bacino di carenaggio è concessa secondo le formalità previste dai regolamenti in vigore per la richiesta e la concessione dell'ormeggio.

Articolo 152

(Obbligatorietà di alcuni servizi portuali)

1. La nave che deve immettersi in bacino o che da questo debba uscire, se di lunghezza compresa tra i 45 e 90 mt., deve essere assistita almeno da un rimorchiatore; se di lunghezza superiore a mt.90, deve essere assistita da rimorchiatori in numero non inferiore a due.
2. Le operazioni di ormeggio e disormeggio per tutte le navi di stazza lorda superiore a 250 tonn. che vengono immesse in bacino, ovvero che da questo ne escano, devono essere effettuate dal personale del Gruppo Ormeggiatori del porto.

Articolo 153

(Divieto di immissione)

E' vietata l'immissione in bacino di navi aventi a bordo carichi pericolosi e delle navi petrolifere non libere da gas.